

IL PROGETTO DI RIFORMA DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Annotazioni

Il progetto di « riforma dell'ordinamento universitario », presentato dal ministro della Pubblica Istruzione, on. Mario Ferrari-Aggradi, al Senato della Repubblica nella seduta del 17 aprile scorso (1), e attualmente all'esame della Commissione « Istruzione pubblica e belle arti » del secondo ramo del Parlamento, nelle intenzioni del Governo vuole offrire una « soluzione coerente » ai molteplici problemi dell'Università italiana, che indagini e discussioni a tutti i livelli hanno messo ripetutamente in evidenza soprattutto nel corso dell'ultimo decennio.

E' noto che le istituzioni universitarie del nostro Paese hanno ancora il loro fondamento nel sistema configurato dalla legge Casati del 1859 e dalla riforma Gentile del 1923.

« Il Casati, partendo dall'assunto che una libertà illimitata non si sarebbe potuta sperimentare senza pericoli, e in aderenza alla necessità di creare, in relazione alle deboli strutture di uno Stato da poco costituito, Atenei sottratti a qualsiasi influsso centrifugo, stabilì il principio che l'insegnamento universitario non poteva essere impartito che da istituti statali. Il modello adottato fu quello germanico.

« L'esiguità dei quadri che costituivano la classe dirigente e il limitato numero di coloro che potevano accedere all'Università, conferivano alla istruzione superiore un carattere aristocratico, mentre il rapporto educativo si risolveva nella lezione "ex cathedra". Il dominio incontrastato che un docente riusciva allora ad avere su un ristretto campo del sapere — spesso dovuto alla sua originale opera di creatore — legittimava il sistema della cattedra ed il rapporto carismatico tra il maestro e gli allievi. Di qui la gloriosa tradizione delle scuole, vanto dell'Università italiana, che ricorda letterati e scienziati creatori di centri di studio rispondenti ai tempi in cui le scoperte nascevano da personali e spesso solitarie ricerche.

« La riforma operata dal Gentile non incise profondamente nel contesto del sistema Casati; essa affrontò principalmente il problema del potere di auto-ordinamento e si presentò come riforma d'ispirazione liberale, in quanto fece suoi i risultati della Commissione per il riordinamento degli studi superiori che era stata costituita sin dal 1910. La Commissione infatti aveva proposto quanto il Gentile recepi nelle nuove nor-

(1) ATTI SENATO REP., V Legislatura, Disegno di legge n. 612 (presentato dal ministro della P.I. on. FERRARI-AGGRADI, di concerto con altri ministri, nella seduta del 17 aprile 1969): *Riforma dell'ordinamento universitario*.

me, stabilendo che alle Università era concessa personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare. L'ordinamento Gentile, in sintesi, realizzò le istanze più avanzate della cultura e della politica manifestatesi nel ventennio precedente, del quale appare, più che del suo tempo, filiazione.

« I successivi interventi, di carattere restrittivo e centralizzatore, [del tempo fascista e, in particolare, i provvedimenti del ministro De Vecchi del 1935] valsero ad eliminare lo spirito liberale ancora esistente nelle norme organizzative degli Atenei ed a confermare ad essi quelle strutture autoritarie destinate a permanere fino alla Liberazione e, in parte, fino ad oggi » (2).

Le profonde trasformazioni della società italiana che si sono verificate in Italia specialmente in questo secondo dopoguerra, hanno creato una situazione nella quale la nostra Università ha dimostrato e dimostra chiaramente i suoi limiti funzionali e la inadeguatezza dei suoi mezzi e delle sue strutture.

Nella « relazione » al d.d.l. Ferrari-Aggradi si legge: « Il secondo dopoguerra segnò per il nostro Paese l'inizio di un periodo di notevole impulso, sia politico e culturale che socio-economico. Il popolo italiano, superato il diaframma che lo divideva dallo Stato, ne diventò protagonista e, nella pluralità degli organismi che, dai partiti ai sindacati, caratterizzano la nostra vita associativa, incominciò a porre esso stesso le mèta da raggiungere.

« L'accresciuta ricchezza ha reso possibili più omogenee condizioni di vita e la mobilità sociale che ne è derivata è divenuta una caratteristica dei nuovi tempi. Si sono modificati i moduli di lavoro, sono mutate le forme di comportamento, la cultura ha scoperto nuovi e diversi mezzi di espressione, la traduzione in termini economici del progresso scientifico e tecnologico ha assunto un ritmo sempre più celere, riproponendo in termini imperativi l'esigenza di rinnovo dell'impegno culturale.

« Nell'ultimo decennio, infine, la domanda sociale d'istruzione, per i lunghi anni precedenti pressochè costante, ha registrato una tendenza all'aumento vieppiù marcata con il conseguente porsi di problemi di ordine quantitativo e qualitativo.

« A questa pressione delle masse sulla scuola corrispondono, d'altra parte, in concomitanza col passaggio da un'economia prevalentemente agricola ad una economia spiccatamente industriale, sempre più pressanti richieste nei settori secondario e terziario di elementi qualificati a tutti i livelli » (3).

Se si aggiunge che in questa nuova situazione la società italiana avverte « il bisogno di momenti pluralistici e di autonomia sempre più ricchi e vari », dove autonomia e pluralismo significano « possibilità di partecipazione alle scelte, possibilità di contribuire, nel rispetto dell'ordinamento dello Stato, alla edificazione di una più ricca realtà periferica, vuoi di settore, vuoi di gruppo, vuoi di comunità » (4), è facile comprendere perchè studiosi

(2) ATTI SENATO REP., V Legislatura, Disegno di legge n. 612 ecc., cit., pp. 1 s.

(3) *Ibidem*, p. 2.

(4) *Ibidem*, p. 2.

e associazioni di docenti e studenti reclamino da anni una **profonda revisione dell'intero sistema** della nostra istruzione superiore.

La riforma proposta alle Camere dal governo Rumor vorrebbe essere soprattutto un « programma » che mira a « eliminare la deprimente vecchiezza di una normativa superata dai fatti », e che insieme intende « aprire » verso la vita, mettendo le nostre massime istituzioni di produzione della scienza e della cultura in grado di accompagnare e in qualche misura anche di guidare le grandi trasformazioni sociali che avvengono e che avverranno nel nostro Paese (5).

I FATTI PRECEDENTI

1. Diversi governi nelle passate legislature avevano posto mano a iniziative di rinnovamento dell'Università.

Già nel 1947 era stata creata, su proposta dell'allora ministro per la Pubblica Istruzione, on. Guido Gonella, una « **Commissione nazionale d'inchiesta per la riforma della scuola** ». Nel quadro dei lavori di tale Commissione una sottocommissione composta di 39 membri, per la maggior parte docenti universitari, aveva affrontato l'esame dei problemi dell'Università italiana, preparando poi una serie di importanti relazioni conclusive sul tema (6).

Successivamente, nel 1951, il Governo presentò alla Camera dei Deputati un **disegno di legge** concernente « norme generali sull'istruzione » (7), il cui titolo VI riguardava « l'istruzione universitaria ».

Il d.d.l., tra l'altro: *a*) prevedeva, « in osservanza dell'articolo 33 della Costituzione, [...] un ordinamento universitario basato sull'autonomia » (questa, però, contenuta « entro i limiti stabiliti dalla legge, giacchè la società ha il diritto di essere garantita sulla idoneità della preparazione professionale che nelle Università si effettua »): le Università dovevano avere « personalità giuridica di diritto pubblico » e godere « di autonomia didattica, amministrativa e disciplinare »; *b*) operava una distinzione fra il « diploma dottorale », da conseguirsi « al termine degli studi di ciascuna facoltà », e la « laurea scientifica », che si poteva conseguire « dopo almeno un anno dal conseguimento del diploma, nelle scuole di perfezionamento scientifico, istituite presso le facoltà » (8).

(5) *Ibidem*, p. 11.

(6) Cfr. *La riforma della scuola. Le conclusioni dell'inchiesta nazionale per la riforma della scuola*, ed. a cura della « Commissione nazionale di inchiesta per la riforma della scuola », Roma 1950 (II ediz.), soprattutto pp. 123-182 (Sezione III: *L'istruzione universitaria*).

(7) ATTI CAM. DEP., I Legislatura, Disegno di legge n. 2100 (presentato dal ministro della P.I., on. GONELLA, il 13 luglio 1951): *Norme generali sulla istruzione*.

(8) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *La I Legislatura della Repubblica. La legislazione italiana dal 19 aprile 1948 al 7 giugno 1953*, a cura del Segretariato generale della Camera (Ufficio studi legislativi), Roma 1958, pp. 1143 s.

Il disegno di legge, che pure era stato elaborato attraverso 87 sedute da un'apposita Commissione ministeriale, presieduta dall'on. Gonella (anche allora ministro della P.I.), ed era stato esaminato in 98 riunioni dal Consiglio superiore della P.I., per un complesso di motivi e di responsabilità che non è il caso di ricordare in questa sede, non ebbe nessun seguito.

Nel settembre 1958, all'inizio della terza legislatura, il governo Fanfani si occupò dell'Università, quando propose al Parlamento un « piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (9).

Non indugiando a definire preliminarmente strutture e programmi, ma facendo riferimento agli ordinamenti esistenti e utilizzando strumenti legislativi già operanti, il « piano decennale » si limitava a prevedere uno sforzo finanziario da aggiungersi ai normali stanziamenti destinati alla pubblica istruzione, in ordine a una progressiva espansione della scuola nel nostro Paese. Per ciò che concerne l'istruzione universitaria, il piano stabiliva « provvidenze per l'edilizia universitaria », un'erogazione di contributi per le « opere universitarie », un'assegnazione di fondi per il completamento delle attrezzature, per l'acquisto di apparecchiature scientifiche particolarmente costose, per l'aumento del personale di ruolo insegnante e non insegnante, e speciali agevolazioni tributarie. Nella « relazione » al d.d.l. si sottolineava che il piano avrebbe dovuto essere « necessariamente raccordato » a un complesso di altri provvedimenti legislativi miranti a realizzare le urgenti riforme di strutture e gli auspicati riordinamenti dei programmi didattici (10).

Il « piano decennale di sviluppo della scuola » (11) fu poi attuato soltanto in misura ridotta con una « legge stralcio », la legge 24 luglio 1962, n. 1073, che stabiliva « provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 » (12).

(9) ATTI SENATO REP., III Legislatura, Disegno di legge n. 129 (presentata dal Presidente del Consiglio, on. FANFANI, dal ministro della P.I. on. MORO, e da altri ministri; comunicato alla Presidenza il 22 settembre 1958): *Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969*.

(10) ATTI SENATO REP., III Legislatura, Disegno di legge n. 129 ecc., *cit.*, p. 2.

(11) Del piano di sviluppo della scuola proposto dal precedente governo Fanfani, si occupò successivamente anche il titolare del dicastero della P.I. nel governo Segni, on. GIUSEPPE MEDICI, che pubblicò il volume *Introduzione al piano di sviluppo della scuola* (Roma 1959, pp. 284).

(12) V. i documenti parlamentari e legislativi inerenti all'iter del disegno di legge FANFANI « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 », fino all'approvazione dei provvedimenti triennali avvenuta nel luglio 1962, nel volume *Il Piano della scuola*, ed. a cura del Ministero della P.I., Roma 1963. Nel terzo comma dell'art. 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, era previsto un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. Tale piano fu attuato, in un primo tempo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874, concernente « provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965 - 31 dicembre 1965 », e, in un secondo tempo, con la legge 31 ottobre 1966, n. 942, che stabiliva il « finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 ». Su questo piano quinquennale di sviluppo, cfr. *Il piano di sviluppo della scuola per il quinquennio dal 1966 al 1970*, 3 volumi editi a cura del Ministero della P.I. (I. - *La preparazione del piano di sviluppo*;

Un'altra indagine di grandi dimensioni « sullo stato della pubblica istruzione in Italia » venne infine condotta da una Commissione (composta di 31 membri, dei quali 16 parlamentari, 8 designati dal Parlamento tra esperti in materia scolastica e 7 designati dal Parlamento tra esperti in materie economiche e sociali), appositamente costituita ai sensi degli artt. 54, 55 e 56 della ricordata legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La Commissione, insediata l'8 ottobre 1962, presentò al ministro della P.I., on. Luigi Gui, la sua « relazione » finale il 24 luglio 1963 (13). Il Consiglio superiore della P.I. e il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro, rispettivamente in data 12 febbraio e 4 febbraio 1964, dopo uno studio approfondito comunicarono al Ministro il loro parere definitivo. Il Ministro, a sua volta, presentò una sua « relazione » al Parlamento (14), accompagnandola, sempre ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, con l'indicazione delle « linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 » (15).

In armonia con i suggerimenti della Commissione d'indagine e con le « linee direttive » presentate al Parlamento il 30 settembre 1964, « ambedue vagliati ed arricchiti dagli apporti delle discussioni nelle sedi politica, scientifica e universitaria intervenute nel frattempo », il ministro Gui il 4 maggio 1965 propose all'esame della Camera dei Deputati un disegno di legge, il notissimo « 2314 », concernente « modifiche all'ordinamento universitario » (16).

II. - *Il finanziamento del piano di sviluppo*; III. - *La riforma degli ordinamenti: situazione al 31 dicembre 1966*, Roma 1967.

Nella « relazione » al d.d.l. FERRARI-AGGRADI sulla « riforma dell'ordinamento universitario », cit., p. 11, è stato notato che « il programma quinquennale [approvato nel 1966] ha realizzato [nel campo del finanziamento della scuola] un radicale mutamento di prospettiva classificando, per la prima volta nella storia del nostro Paese, le spese per l'istruzione non più tra i consumi ma tra gli investimenti sociali ».

Un altro importante piano quinquennale finanziario per la scuola sarà in seguito approvato con la legge 28 luglio 1967, n. 641: *Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971*.

(13) *Relazione della Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, presentata al ministro della P.I. il 24 luglio 1963*, 2 voll., ed. a cura del Ministero della P.I., Roma 1963-1964. Su « *Università e ricerca scientifica* », v., in particolare, nel I. vol. (*Testo della relazione*), pp. 17-128, e, nel II vol. (*Documenti*), passim.

(14) *Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, presentata dal ministro on. prof. Luigi Gui ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073*, ed. a cura del Ministero della P.I., Roma (s.d.). Su « *Università e ricerca scientifica* », v., in particolare, pp. 41-92.

(15) *Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965. [Relazione] presentata dal ministro on. prof. Luigi Gui, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive modificazioni*, ed. a cura del Ministero della P.I., Roma (1964).

(16) *ATTI CAM. DEP.*, IV Legislatura, Disegno di legge n. 2314 (presentata dal ministro della P.I., on. GUI, di concerto col ministro del Tesoro, on. EMILIO COLOMBO, nella seduta del 4 maggio 1965): *Modifiche all'ordinamento universitario*.

Il relatore, on. Giuseppe Ermini, nel riferire sul d.d.l. 2314 all'assemblea dei deputati a nome della maggioranza della Commissione « per la pubblica istruzione e le belle arti » della Camera, dirà: « Poche volte riteniamo sia avvenuto che un provvedimento legislativo abbia attratto a sé, non appena presentato al Parlamento, in misura così vasta l'appassionata attenzione del Paese [...]. Risultati di studi, di indagini e di inchieste, voti e mozioni e critiche, diffide e incoraggiamenti, consensi e dissensi sono pervenuti alla Commissione a decine e a centinaia [...]. Convegni, riunioni, incontri, discussioni e interviste si sono succeduti innumerevoli per dibattere le questioni connesse con il disegno e le proposte di legge (17) all'esame del Parlamento: Università e Facoltà hanno fatto conoscere con loro deliberati il proprio pensiero, e così ripetutamente la Conferenza permanente dei Rettori, e le Associazioni universitarie nazionali e di sede dei professori di ruolo (ANPUR), dei professori incaricati (ANPUI), degli assistenti (UNAU) e degli studenti (UNURI), il Consiglio superiore della pubblica istruzione e le Accademie a incominciare da quella nazionale dei Lincei, le direzioni e gli uffici scolastici di ogni settore dello schieramento politico, e persone di scuola e di dottrina e giornalisti, con elaborati e spesso pregevoli studi e relazioni e documentazioni, si da venirsi a costituire una ricca e ampia letteratura su tema tanto controverso » (18).

Il d.d.l. presentato dal ministro Gui, pur essendo chiaramente innovatore — soprattutto per alcune sue norme che prevedevano, ad esempio: l'istituzione di un nuovo titolo di studio, il « diploma universitario », inferiore alla laurea, e del « dottorato di ricerca »; la creazione dei c.d. « dipartimenti », i quali dovevano aiutare ad abbattere le barriere esistenti tra le « facoltà »; un sistema di governo dell'Università che doveva consentire una maggiore « partecipazione » delle diverse componenti della comunità universitaria; una nuova disciplina dei concorsi alle cattedre; l'obbligo per i docenti di ruolo del c.d. « tempo pieno »; l'incompatibilità di alcuni incarichi politici e di alcuni incarichi presso enti pubblici o privati con l'ufficio di professore o di assistente; l'istituzione di un Consiglio nazionale universitario come « organo di coordinamento delle autonomie universitarie e massimo organo di consulenza del Ministro della P.I. » — (19), fu criticato aspramente dall'opposi-

(17) L'on. ERMINI allude alle « proposte di legge in materia di riforma universitaria d'iniziativa parlamentare, che venivano esaminate dalla Camera dei Deputati insieme con il d.d.l. governativo n. 2314. Esse erano: la proposta d.l. n. 2650 (presentata dai deputati [comunisti] onn. LUIGI BERLINGUER, ROSSANA ROSSANDA BANFI e altri, l'8 ottobre 1965): *Riforma dell'ordinamento universitario*; la p.d.l. n. 2689 (presentata dai deputati [del M.S.I.] onn. CRUCIANI, GRILLI e altri, il 18 ottobre 1965): *Modifiche all'ordinamento universitario*; e la p.d.l. n. 1183 (presentata dal deputato onn. MONTANI il 23 marzo 1964): *Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie*.

(18) ATTI CAM. DEP., IV Legislatura, Doc. n. 2314-2650-2689-1183-A, *Relazione della VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) sul disegno di legge « Modifiche all'ordinamento universitario »* ecc., (Relatore ERMINI, per la maggioranza), p. 14.

(19) Sui contenuti e sull'iter del d.d.l. n. 2314, v. *Libro bianco sull'Università*, con una « introduzione » di LUIGI GUI, Roma (Edizioni Abete, s.d.). Per un commento critico al « 2314 », cfr. P. CATALANO, *Per la riforma delle*

zione di estrema sinistra, la quale osservò che con le soluzioni proposte il Governo disconosceva « la misura reale delle questioni che ci stanno di fronte » e mostrava di accettare « una impostazione riduttiva e parziale » dell'intero discorso sulla riforma universitaria (20).

Approvato « in sede referente » dalla Commissione « per la pubblica istruzione e le belle arti », il d.d.l. fu trasmesso alla Presidenza della Camera per la discussione in aula il 5 settembre 1967. Il dibattito però ebbe inizio soltanto il 5 dicembre. Alla chiusura dei lavori del Parlamento, per lo scadere della quarta legislatura (9 marzo 1968), del progetto Gui risultavano approvati 8 articoli su 87.

2. Le « agitazioni studentesche » dell'anno accademico 1967-1968 posero brutalmente il potere politico di fronte alla necessità e all'urgenza di un rinnovamento radicale delle strutture universitarie in Italia.

Trattando in un nostro breve studio di quelle agitazioni, lo scorso anno osservavamo: « Qualunque sia il giudizio che delle agitazioni si deve dare, dal punto di vista morale come dal punto di vista politico, e quali che siano le valutazioni che delle agitazioni stesse hanno di fatto date sia la stampa "benpensante" sia la stampa "progressista", è ormai cosa ovvia che l'azione per una seria riforma delle istituzioni universitarie non può non tener conto di parecchie delle denunce e delle rivendicazioni dei giovani » (21).

Nella previsione che il nuovo Parlamento eletto il 19 maggio 1968 si sarebbe occupato molto presto dell'Università, auspicavamo che il legislatore consentisse « alle singole università o facoltà, anche in deroga a quanto stabilito nella legislazione oggi vigente in materia di istruzione superiore, la possibilità di una larga sperimentazione, soprattutto per ciò che concerne lo svolgimento e il coordinamento reciproco delle attività didattiche e di ricerca, gli esami, l'organizzazione interdisciplinare dell'insegnamento e della ricerca, l'integrazione dei Consigli di facoltà al presente formati esclusivamente dai professori ordinari, straordinari e aggregati) con rappresentanti dei professori incaricati, degli assistenti, e degli studenti, eletti dalle singole categorie, ecc., e si dia vita a un Comitato nazionale di professori di ruolo e non di ruolo, di assi-

università, in *Aggiornamenti Sociali*, (settembre-ottobre) 1966, pp. 589-610, rubr. 316 (e nel volume, dello stesso A., *Per l'aggiornamento delle università italiane*, Milano [1966], pp. 53-74).

(20) ATTI CAM. DEP., IV Legislatura, Doc. n. 2314-2650-2689-1183-A-bis, *Relazione della VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) sul disegno di legge « Modifiche all'ordinamento universitario »* ecc., (Relatore ROSSANA ROSSANA BANFI, di minoranza), pp. 3 s.

(21) L. ROSA, *Agitazioni studentesche e Università nuova*, in *Aggiornamenti Sociali*, (giugno) 1968, p. 403, rubr. 316.

stenti e di studenti, al quale venga affidato il compito di un coordinamento delle sperimentazioni in atto » (2).

Soggiungevamo che, in ogni caso, per orientare l'eventuale « sperimentazione » al livello delle diverse sedi universitarie, il legislatore avrebbe dovuto operare una scelta preliminare, definendo in termini precisi i lineamenti essenziali che la nuova Università deve avere.

In un tentativo di identificazione di tali lineamenti, anche sulla base di quanto ci hanno suggerito i giovani, dicevamo che l'Università nel nostro Paese non va più concepita « come un'istituzione privilegiata che raccolga nel suo seno gli specialisti della scienza e della cultura e coloro che, avendone la possibilità, ad essi intendono aggregarsi », e neppure « semplicemente come un servizio che "produca" per la società conoscenze tecniche e quadri dirigenti », bensì « come la "comunità" nella quale tutte le migliori energie intellettuali abbiano modo, operando insieme, di generare sempre nuova scienza e sempre nuova cultura da immettere nella vita sociale, e quindi anche come una forza sociale capace di controllare, di stimolare ed eventualmente di contestare, con i mezzi che le sono propri — la "proposta" delle idee e il metodo della libertà —, l'operato dei poteri politici e dei gruppi di potere economico » (23).

3. Il governo Leone, che si era costituito all'indomani delle elezioni, il 27 settembre presentò al Senato un breve disegno di legge, con il quale non si pretendeva di affrontare « tutti i complessi temi del mondo universitario », ma ci si limitava a proporre soluzioni per « alcuni temi ormai posti con carattere di indilazionabilità dal mondo universitario e dall'attuale situazione » (24).

Altre proposte di legge riguardanti il rinnovamento delle strutture universitarie furono presentate al Parlamento anche da parlamentari appartenenti al M.S.I. e da parlamentari appartenenti al P.L.I., rispettivamente il 4 luglio e il 22 dicembre (25).

Il disegno di legge sottoposto all'esame del Parlamento dal governo Leone decadde, in pratica, con le dimissioni del governo stesso, rassegnate il 19 novembre.

Quando l'on. Fiorentino Sullo, ministro della P.I. del nuovo go-

(22) *Ibidem*, p. 420.

(23) *Ibidem*, pp. 420 s.

(24) ATTI SEN. REP., V Legislatura, Disegno di legge n. 197 (presentato dal ministro della P.I., on. SCAGLIA, di concerto col ministro del Tesoro ecc., on. EMILIO COLOMBO, nella seduta del 27 settembre 1968): *Provvedimenti urgenti per l'Università*, p. 5.

(25) ATTI SEN. REP., V Legislatura, Disegno di legge n. 30 (d'iniziativa dei senatori [del M.S.I.] NENCIONI, CROLLALANZA e altri, comunicato alla Presidenza il 3 luglio 1968): *Modifica all'ordinamento universitario*; ATTI CAM. DEP., V Legislatura, Proposta di legge n. 788 (d'iniziativa dei deputati [del P.L.I.] onn. GIOMO, MAZZARINO e altri, presentata il 22 dicembre 1968): *Nuovo ordinamento dell'Università*; e ATTI SEN. REP., V Legislatura, Disegno di legge n. 394 (d'iniziativa dei senatori [del P.L.I.] GERMANÒ, PREMOLI e altri, comunicato alla Presidenza il 4 gennaio 1969): *Nuovo ordinamento dell'Università* (identico, anche nella relazione, a quello presentato dai deputati del P.L.I. alla Camera).

verno Rumor (che era stato formato il 12 dicembre), aveva ormai da circa un mese dato inizio al complesso lavoro di preparazione di un progetto di legge per la « riforma universitaria » concordato tra i partiti della maggioranza governativa, la Presidenza del Senato riceveva una interessante proposta di legge di iniziativa dei senatori a vita Giovanni Gronchi, Eugenio Montale e Meuccio Ruini (26).

Il d.d.l. Gronchi suggeriva « una specie di "delega" alla stessa Università affinché essa autonomamente possa studiare e concretare la riforma delle proprie strutture e dei propri ordinamenti ».

Nella « relazione » si faceva osservare che « un tale "metodo" è del resto in tutto conforme all'art. 33 della Costituzione, secondo il quale "le istituzioni di alta cultura, Università ed Accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" ».

Si sottolineava poi che « affidarsi del Parlamento ad una istituzione di così fondamentale interesse anche ai fini generali di un rinnovamento profondo dello Stato democratico, non può apparire una rinuncia alla propria funzione politica e costituzionale ».

Si affermava infine che « tutto » veniva « prospettato in forma transitoria e sperimentale, dalla composizione dei tre organi di direzione e di governo (Consiglio nazionale, Consigli di Ateneo e di Facoltà), che dureranno in carica fino all'entrata in vigore di una legge quadro, alle competenze a loro attribuite ed alla libertà consentita di modificare gli attuali ordinamenti per gli studi e le ricerche, e di istituirne di nuovi anche per l'organizzazione interna delle singole Facoltà e delle varie Università » (27).

4. L'on. Sullo rimase titolare del dicastero della P.I. fino al 22 marzo 1969, giorno in cui si dimise dall'incarico per motivi politici di carattere personale. Uno dei risultati della intensissima attività da lui svolta durante poco più di tre mesi furono alcune (almeno tre) successive redazioni provvisorie del progetto di legge sulla riforma dell'Università.

I contenuti del progetto in elaborazione, che erano stati resi noti in modi diversi alla pubblica opinione, furono ampiamente dibattuti nella stampa, specializzata e non specializzata, di ogni tendenza.

Una grossa polemica sorse verso la metà di marzo a riguardo del problema della carriera del docente universitario. Il problema fu risolto mediante un accordo concluso il 18 dello stesso mese dal « vertice » della coalizione governativa. Secondo tale accordo la legge, superando il vecchio sistema che conosceva distinte categorie di docenti (gli assistenti, di ruolo e non di ruolo; i professori incaricati; i professori aggregati; i professori straordinari e ordinari), avrebbe dovuto prevedere un ruolo unico di docenti con due distinti livelli: quello dei professori straordinari e quello dei professori ordinari; l'accesso all'uno e all'altro livello avrebbe dovuto essere per concorso a ruolo chiuso.

(26) ATTI SEN. REP., V Legislatura, Disegno di legge n. 408 (d'iniziativa dei senatori GRONCHI, MONTALE e RUINI, comunicato alla Presidenza il 17 gennaio 1969): *Provvedimenti per l'Università*.

(27) *Ibidem*, pp. 2 s.

Il ministro Sullo aveva affrontato il difficile compito della formulazione del progetto, operando in stretto contatto con una Commissione formata da « esperti » appartenenti alla D.C., al P.S.I. e al P.R.I. Ministro e Commissione nel loro lavoro erano vincolati da un documento base, riguardante le soluzioni da dare ai problemi della scuola e, in particolare, ai problemi dell'istruzione superiore, che era stato approvato dai tre partiti del centro-sinistra al momento della costituzione del governo Rumor (28).

Nel documento si stabiliva in generale che cardini della nuova organizzazione dell'istruzione in Italia dovevano essere « i principi della autonomia, della partecipazione e del diritto allo studio ».

Per ciò che si riferisce all'autonomia delle istituzioni universitarie: a) si affermava « il principio della più larga autonomia a livello di sede, in relazione alla organizzazione didattica e di ricerca (piani di studio, struttura dipartimentale, possibilità di istituire nuovi corsi di laurea, almeno uguali per durata a quelli della Facoltà che ne propone la istituzione) »; b) si chiedeva la « abolizione dell'istituto monocattedra »; c) si prospettava la necessità di un « controllo minimo dell'autonomia di sede da parte del Consiglio nazionale universitario ».

A riguardo delle strutture si diceva che le Università dovevano articolarsi « in: a) Facoltà; b) Dipartimenti ». Si stabiliva, in particolare, che, « fermo restando il principio della iniziativa autonoma di sede, entro un limite massimo di cinque anni la struttura dipartimentale diventa, comunque, obbligatoria ».

Si dichiarava ancora: a) che per il governo delle Università dovevano venire istituiti i seguenti organi: un « Consiglio nazionale universitario », come « massimo organo di attuazione e di garanzia dell'autonomia universitaria »; i Consigli di ateneo; i Consigli di facoltà; i Consigli di corso di laurea; i Consigli di dipartimento; b) che in tutti questi organi doveva essere presente con rappresentanza adeguata la componente studentesca.

Si riaffermava il principio del « diritto allo studio » e si chiedevano nuovi stanziamenti per una progressiva attuazione del principio stesso.

Si ribadiva la necessità di stabilire l'incompatibilità di certi incarichi pubblici e privati con l'ufficio di docente di ruolo. Si richiedeva che per gli stessi docenti di ruolo venisse stabilito il principio del « tempo pieno ».

Si domandava l'istituzione del « dottorato di ricerca » e l'abolizione della « libera docenza ».

In materia di « selezione dei docenti », si affermava la necessità di « istituire un ruolo unico del personale didattico e di ricerca dell'Università », al quale si dovrebbe accedere « attraverso concorso dipartimentale, bandito per iniziativa del C.N.U. »: mediante tale concorso si conseguirebbe « la posizione di professore assistente »; « attraverso una ulteriore valutazione da farsi tramite concorso nazionale, bandito su iniziativa e sotto controllo del C.N.U. », si conseguirebbe « la posizione di professore ordinario ».

(28) Il documento, di cui possediamo la fotocopia, è stata pubblicato anche nel *Foglio interno d'informazione della Associazione nazionale professori universitari di ruolo (A.N.P.U.R.)*, n. 15, febbraio 1969, pp. 231-237. I principali punti dell'accordo erano già presenti nel discorso programmatico che il Presidente del Consiglio, on. Rumor, aveva pronunciato al Senato e alla Camera il 16 dicembre 1968, mentre chiedeva la « fiducia » per il suo governo (cfr. *ATTI SEN. REP.*, V Legislatura, 48.a seduta pubblica, lunedì 16 dicembre 1968, resoconto stenografico, pp. 2770-2772).

La nuova legge universitaria, infine, secondo il documento-base, doveva imporre al Ministro della P.I. l'obbligo di presentare ogni due anni al Parlamento, « nel quadro del piano di sviluppo quinquennale, [...] un programma di istituzione di nuove Università statali, o di nuove Facoltà nell'ambito delle sedi universitarie esistenti ». Sempre secondo l'accordo tra i partiti del centro sinistra, « il riconoscimento di Università libere » doveva poter avvenire « solo se previsto nel programma approvato »; inoltre le nuove sedi universitarie dovevano « avere prevalentemente carattere residenziale » e dovevano « essere costituite da non meno di tre Facoltà ».

Il testo definitivo del disegno di legge venne approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 aprile. Il ministro Ferrari-Aggradi, succeduto al ministro Sullo, lo mise a punto il 15 aprile per poi presentarlo, come abbiamo detto, al Senato nella seduta del 17.

IL DISEGNO DI LEGGE FERRARI-AGGRADI

Il disegno di legge presentato dal ministro Ferrari-Aggradi consta di **63 articoli**, i quali sono raggruppati sotto **sette « titoli »**. Di essi qui di seguito pubblichiamo ampi stralci.

Nel **titolo I: « Ordinamento e struttura delle Università »** (artt. 1-17):

1) L'art. 1 definisce le **finalità e le funzioni delle istituzioni universitarie**, affermando l'« **autonomia** » delle istituzioni stesse.

Esso recita: « Le Università hanno il compito di elaborare e trasmettere criticamente la cultura superiore, promuovere il progresso della scienza attraverso la ricerca e fornire l'istruzione necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni. — Le Università costituiscono **comunità di docenti e di studenti**, fornite di personalità giuridica. — Esse hanno autonomia organizzativa e amministrativa nei limiti stabiliti dalla presente legge ».

2) L'art. 2 dice che « **ogni Università si articola in Dipartimenti e in Facoltà** ».

a) L'art. 6, nel primo comma, precisa che « il **Dipartimento** è la struttura universitaria cui spetta organizzare le ricerche e gli insegnamenti aventi per oggetto un gruppo di discipline caratterizzate da finalità e da esigenze scientifiche comuni, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio nazionale universitario »; e, nel sesto comma, che « il Dipartimento: a) organizza l'attività di ricerca e didattica per il conseguimento del dottorato di ricerca, definendone i piani di studio e di lavoro; b) svolge l'attività didattica e di ricerca per gli studenti che seguono i corsi di laurea, nonché per gli iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali, secondo i piani di studio di cui ai successivi articoli 9 e 13 ».

Nell'ottavo comma lo stesso articolo aggiunge: « *Il Dipartimento provvede alle richieste per la copertura dei posti, alla chiamata dei docenti di ruolo e del personale tecnico e alla nomina dei professori associati e programma l'attività d'insegnamento e di ricerca, attribuendone i relativi compiti* ».

b) L'art. 9, nel primo comma, stabilisce che « *la Facoltà è l'organismo universitario che ha il compito di ordinare gli studi per il conseguimento delle lauree, secondo indicazioni generali formulate dal Consiglio nazionale universitario* »: e nel secondo comma aggiunge che « *essa si articola in corsi di laurea* ».

Nel quarto comma il medesimo articolo determina: « *La Facoltà delibera l'istituzione, le modifiche e le soppressioni dei corsi di laurea, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, nonché delle scuole dirette a fini speciali; approva i piani di studio proposti dai Consigli di corso di laurea; registra le scelte degli studenti e li segue nell'attività che, in armonia con il piano degli studi, essi svolgono nei Dipartimenti; predispone, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio nazionale universitario, di cui all'ultimo comma del successivo articolo 13, i piani di studio delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali* ».

c) L'art. 11, nel primo comma, stabilisce che « *la laurea si consegue nella Facoltà dagli studenti che, dopo aver seguito, per la durata e per il numero prescritti, gli insegnamenti compresi nei piani di studio e superato le relative prove, presentino un elaborato dimostrativo di adeguata preparazione culturale e superino un esame conclusivo degli studi* ».

A riguardo degli insegnamenti e dei piani di studio nei Corsi di laurea, l'art. 13, nei primi quattro commi, dice:

« *Gli insegnamenti che costituiscono materia di esame per ciascun corso di laurea si distinguono in: a) insegnamenti obbligatori a livello nazionale per ogni singolo corso di laurea; b) insegnamenti propri del corso di laurea di ciascuna Università. — Il Consiglio nazionale universitario, in base alle proposte delle Facoltà, determina, per ciascun corso di laurea, il numero minimo degli insegnamenti che lo studente deve seguire e indica, in misura non superiore ad un terzo di tale numero e, in via eccezionale per le Facoltà scientifiche, in misura non superiore alla metà, gli insegnamenti di cui alla lettera a), precisandone la durata. — Per gli insegnamenti di cui alla lettera b), lo studente ha facoltà di formulare autonomamente il proprio piano di studio, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di corso di laurea, o di sceglierlo fra quelli indicati dal Consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio di corso di laurea. La durata degli insegnamenti di cui al presente comma è stabilita dal Consiglio di facoltà e può essere pluriennale, annuale o quadrimestrale, da attuarsi in uno dei due periodi di attività didattica previsti dal successivo articolo 14. — Quando, per una disciplina del medesimo corso di laurea, l'insegnamento sia impartito da più professori, lo studente è libero di iscriversi al corso di insegnamento che preferisce, secondo le modalità stabilite dal Dipartimento* ».

L'art. 8 istituisce un nuovo titolo di studio, il « *dottorato di ricerca* ».

Nel primo e nel secondo comma, l'articolo 8 dice: « *Il dottorato di ricerca ha valore di qualifica accademica ed è valutato nei concorsi che danno accesso a carriere scientifiche. Esso non costituisce titolo professionale. — Il dottorato di ricerca si consegue, nel Dipartimento, dai laureati che abbiano seguito corsi o seminari di studio per almeno un triennio, i quali presentino e discutano al termine di questo un elaborato di ricerca meritevole di pubblicazione a giudizio del Dipartimento.* »

3) Gli articoli 7, 10 e 15 stabiliscono quali siano gli « **organi di governo** » delle Università:

a) L'art. 15, nel primo comma, dice che « **la funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna Università spetta al Consiglio di ateneo** », e, nel quinto comma, che « **il Consiglio di ateneo elegge il Rettore e la Giunta di ateneo** ».

Il medesimo articolo, nel secondo comma, determina: « *Il Consiglio di ateneo è costituito da rappresentanze dei docenti, degli studenti, del personale tecnico ed amministrativo delle Università, così ripartito:*

30 per cento, professori ordinari;

30 per cento, professori straordinari;

10 per cento, studenti iscritti al dottorato di ricerca;

25 per cento, studenti iscritti ai corsi di laurea;

5 per cento, personale tecnico ed amministrativo.

Poi nel terzo e quarto comma precisa: « *Il Consiglio nazionale universitario determina per le singole Università, avuto riguardo alla popolazione studentesca, il numero complessivo dei componenti di cui al comma precedente, in misura non superiore a 150. — Fanno inoltre parte del Consiglio di ateneo tre rappresentanti della Regione, un rappresentante della Camera di commercio ed il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Università o un suo delegato.* ».

b) L'art. 7, nel primo comma, dice che « **la direzione del Dipartimento è affidata al Consiglio di dipartimento** ».

Il medesimo articolo, nel secondo comma, determina: « *Il Consiglio di dipartimento è composto: a) dei professori del Dipartimento; b) di una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, pari a un quinto del numero dei professori; c) di una rappresentanza degli altri studenti iscritti ai corsi di insegnamento che si svolgono nel Dipartimento, pari ad un quinto del numero dei professori; d) di una rappresentanza dei tecnici laureati pari a un decimo del numero dei professori.* ».

c) L'art. 10, nel primo comma, dice che « **organi deliberativi della Facoltà sono il Consiglio di facoltà e i Consigli di corso di laurea** ».

Il medesimo articolo, nel secondo e nel terzo comma, precisa: « *Il Consiglio di corso di laurea è composto dei professori ordinari e straordinari che svolgono attività d'insegnamento nelle discipline di cui al primo comma del successivo articolo 13 e di una rappresentanza degli studenti, pari alla metà del numero dei predetti professori. — Il Consiglio di facoltà è composto di rappresentanze dei Consigli di corsi di laurea costituite in modo da garantire la partecipazione, nelle medesime proporzioni, delle categorie di cui al precedente comma.* ».

4) Sulle « modalità di attuazione delle partecipazioni » agli organi di governo, l'art. 16, nei primi cinque commi, stabilisce:

« Con regolamento ministeriale, emanato su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, sono stabilite le modalità per le elezioni delle rappresentanze delle componenti universitarie negli organi deliberativi delle Università. — Le elezioni si svolgono con voto diretto e segreto. Il sistema elettorale deve assicurare una congrua rappresentanza delle minoranze. — L'elezione dei rappresentanti di ciascuna componente è valida se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto. — L'elettorato attivo e quello passivo spettano agli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno. — Le elezioni dei rappresentanti delle varie componenti degli organi deliberativi dell'Università hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica ».

5) L'art. 17, nei commi primo e secondo, determina infine che « le Università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile »; e che « i mezzi finanziari a carico del bilancio dello Stato sono ripartiti fra i singoli Dipartimenti delle Università dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario ».

Nel titolo II: « I docenti » (artt. 18-25):

1) L'art. 18, nel primo comma, dice che « i docenti universitari di ruolo si distinguono in professori straordinari e professori ordinari ».

Il medesimo articolo, nei commi secondo e terzo, precisa: « Ciascun docente esercita l'attività di ricerca e didattica concorrente, nell'ambito delle esigenze del Dipartimento, con il Consiglio di dipartimento. — Nessun docente può svolgere attività di insegnamento in più di una Università, nè può appartenere a più Dipartimenti ».

L'art. 18, nel quarto comma, determina: « Ai concorsi per docenti universitari possono accedere i cittadini italiani e gli stranieri. Saranno valutati, oltre ai titoli scientifici e didattici e al dottorato di ricerca di cui al primo comma dell'articolo 8, tutti gli altri titoli accademici italiani e stranieri, che abbiano rilevanza ai fini del giudizio da esprimere sul candidato ».

a) L'art. 20 tratta del « professore straordinario ».

L'articolo, nel primo e nel secondo comma, dice: « Annualmente il Ministro della pubblica istruzione bandisce, sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti e su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, concorsi nazionali a posti di professore straordinario, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline. — Il concorso è per titoli ed esami ».

Nei commi dal 14° al 16° il medesimo articolo soggiunge: « Il professore straordinario vincitore del concorso di cui al presente articolo è sottoposto, allo scadere del secondo anno dalla nomina in ruolo, ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione di tre membri eletta da tutti i professori ordinari e straordinari confermati della disciplina o di discipline strettamente affini. Ciascun elettore vota per non più di due no-

mi, di cui uno di professore ordinario e l'altro di professore straordinario confermato delle discipline suddette. — Contro il giudizio negativo è ammesso ricorso al Consiglio nazionale universitario che decide in via definitiva con provvedimento motivato. — Il professore straordinario che abbia riportato giudizio negativo cessa dall'ufficio ».

b) L'art. 21 tratta del « professore ordinario ».

L'articolo, nei primi tre commi, determina: « Ogni due anni, il Ministro della pubblica istruzione bandisce, sulla base delle richieste presentate dai Dipartimenti e su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, concorsi nazionali a posti di professore ordinario, per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline. — I tre quarti dei posti messi a concorso sono riservati ai professori straordinari in servizio da almeno sei anni. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero. — Il concorso è per titoli ».

Lo stesso articolo, nei commi successivi (dal 4° al 14°), stabilisce nuove norme per lo svolgimento dei « concorsi a posti di professore ordinario » e le chiamate da parte dei Dipartimenti; quindi, nei commi dal 15° al 18° aggiunge: « Il professore ordinario è sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione di tre membri eletta da tutti i professori ordinari confermati della disciplina o di discipline strettamente affini. Ciascun elettore vota per non più di due nomi di professori ordinari confermati delle discipline suddette. — Il giudizio avrà luogo non prima del terzo e non dopo l'ottavo anno dalla nomina a professore ordinario e a richiesta di quest'ultimo. — Qualora il giudizio non venga chiesto nel termine massimo indicato dal precedente comma o non sia favorevole, il docente cessa dall'ufficio. — Avverso il giudizio della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio nazionale universitario ».

2) L'art. 22, nei commi primo e secondo, stabilisce: « I docenti di ruolo sono tenuti ad osservare il tempo pieno. — Essi sono tenuti a risiedere stabilmente nel luogo ove ha sede il Dipartimento di appartenenza ».

Il medesimo articolo, nel comma quarto, determina: « Il docente di ruolo non può esercitare attività di libero professionista, nè essere iscritto in albi professionali; non può esercitare attività di commercio in nome proprio o in nome altrui o attività industriali, nè assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, nè rivestire funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro ».

L'**incompatibilità** di certi incarichi pubblici e privati con l'ufficio di professore di ruolo è disciplinata nei restanti 15 commi dell'articolo.

L'art. 23 stabilisce, per i docenti universitari di ruolo, « una **indennità mensile di pieno tempo** pari al cinquanta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale delle diverse classi ».

3) Gli artt. 24 e 25 prevedono per la nostra Università due nuovi tipi di docenti: quello del « **docente straniero a contratto** » e quello del « **professore associato** ».

L'art. 24, nel primo comma, dice: « *Lo straniero vincitore del concorso a professore straordinario e di quello a professore ordinario può essere assunto con contratto triennale, rinnovabile* ».

E l'art. 25, pure nel primo comma, stabilisce: « *I Dipartimenti possono chiedere al Consiglio nazionale universitario, con domanda motivata, di associare, ai docenti di ruolo, studiosi anche stranieri che esplichino attività extra-universitarie, affinché svolgano corsi specializzati o seminari su temi specifici per un periodo non superiore a tre anni.* ».

Nel titolo III: « **Gli studenti** » (artt. 26-30):

1) L'art. 26 afferma il principio del « **diritto allo studio** ».

Esso, nel primo comma, dice: « *Lo Stato assicura il diritto allo studio con il conferimento di borse e assegni di studio e mediante l'organizzazione, nell'ambito delle Università, di servizi intesi a favorire, nella vita comunitaria, lo sviluppo culturale dei giovani, apprestando in particolare collegi, mense, cure mediche complete, attrezzature sportive e ricreative.* ».

L'art. 27 stabilisce come debbano venire conferiti gli « *assegni di studio* » agli studenti iscritti ai corsi di laurea.

2) L'art. 29, nel primo comma, prevede che per gli « **studenti lavoratori** » possano venire « *istituiti corsi universitari serali o estivi, validi ai fini del conseguimento della laurea* ».

Lo stesso articolo, nel quarto comma, dice che « *a favore degli studenti lavoratori sono previste particolari provvidenze di natura finanziaria, anche sotto forma di prestiti d'onore, da parte delle opere universitarie.* ».

3) L'art. 30 infine recita: « *Agli studenti sono riconosciuti il diritto di riunirsi in assemblea e quello di organizzare libere attività di studio, nonchè attività culturali, sportive e ricreative, nel quadro delle modalità stabilite dagli organi deliberativi dell'Università. — L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento degli studenti. — Nel regolamento degli studenti saranno previste le modalità per la revoca dei rappresentanti degli studenti negli organi deliberativi dell'Università da parte del corpo abilitato alle elezioni, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritti a voto.* ».

Nel titolo IV: « **Consiglio nazionale universitario. — Coordinamento e programmazione in materia di istruzione universitaria** » (artt. 31-34):

1) L'art. 31 definisce la natura e le funzioni del Consiglio nazionale universitario. Esso, nei primi commi, dice: « *Al Consiglio nazionale universitario, organo di garanzia dell'autonomia delle Università, è affidata la funzione di coordinamento generale, anche ai fini di contribuire alla definizione degli obiettivi del programma nazionale di sviluppo, nel settore dell'istruzione universitaria. — Il Consiglio nazionale universitario esprime pareri e formula voti in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria, nel quadro di una costante sperimentazione da parte delle singole Università, esercita le attribuzioni attualmente demandate al Consiglio superiore della pubblica istruzione, in materia di istruzione universitaria, nonchè tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge. — Il Consiglio nazionale universitario presenta annualmente la pro-*

pria relazione al Governo, che ne cura la comunicazione al Parlamento ».

A norma dell'art. 28, che fa parte del titolo III del progetto, al C.N.U. dovrebbe venire attribuito anche il compito:

a) di indicare « *gli elementi [...] per attuare una politica programmata di orientamenti universitari, al fine di incentivare o scoraggiare, anche attraverso i criteri di distribuzione degli assegni di studio di cui al precedente articolo 27, l'afflusso degli studenti alle varie Facoltà, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze dello sviluppo civile ed economico del Paese* »;

b) « *di fare proposte per garantire il graduale abbassamento del rapporto, differenziato per Dipartimenti, del numero dei discenti per docente e di individuare le dimensioni delle singole sedi universitarie che ne garantiscano la massima efficienza* ».

2) L'art. 32 determina la composizione del C.N.U.

Esso, nel primo comma, dice: « *Il Consiglio nazionale universitario è composto: a) di venticinque professori ordinari; b) di venticinque professori straordinari; c) di dieci iscritti al dottorato di ricerca; d) di trenta studenti in corso; e) del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; f) del Presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei; g) del Segretario generale del programma del Ministero del bilancio e della programmazione economica; h) del Direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione* ».

Nei commi successivi il medesimo articolo stabilisce le modalità per le elezioni dei membri del C.N.U.

3) L'art. 34, nei primi tre commi, stabilisce: « *In concomitanza della presentazione del programma economico nazionale, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale per lo sviluppo dell'Università. Il programma è approvato con legge ed è attuato con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.*

« *Il programma è redatto sulla base dei progetti di piano quinquennale di Ateneo di cui al precedente articolo 33 e prevede altresì l'istituzione di nuove Università statali ed il riconoscimento di Università libere, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato, occorrenti, nel quinquennio, per l'attuazione della presente legge. Una apposita voce di spesa deve riguardare l'edilizia universitaria.*

« *Il programma, formulato dal Consiglio nazionale universitario, è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica dal Ministro della pubblica istruzione, con le proprie osservazioni. Dopo il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, è sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei ministri* ».

L'art. 33, a sua volta, recita: « *Ai fini del programma nazionale universitario di cui al successivo art. 34, ogni Università redige un progetto di piano quinquennale di sviluppo, nel quale sono indicate le proprie esigenze in relazione al prevedibile sviluppo della popolazione studentesca ed alle necessità di adeguamento dell'organizzazione didattica e scienti-*

fica dell'Ateneo al progresso scientifico e culturale. — Il progetto di piano comprende un programma edilizio e un programma finanziario e contiene l'indicazione dei nuovi posti di docente di ruolo, in modo che il rapporto fra il numero dei docenti e il numero degli studenti sia di norma da uno a trenta. — Il progetto di piano quinquennale è sottoposto al Consiglio nazionale universitario per il coordinamento ai fini del programma nazionale universitario ».

Della creazione di nuove Università l'art. 34, nel quarto e nel quinto comma, dice: « *Le nuove Università devono associare, di regola, facoltà tecniche, scientifiche ed umanistiche. — E' data precedenza alle istituzioni universitarie da creare nelle Regioni che ne siano prive o nelle sedi universitarie nelle quali il numero degli studenti sia superiore al limite massimo previsto dal secondo comma dell'articolo 28 o, comunque, al limite consentito dalle finalità didattiche e scientifiche ».*

Il titolo V: « Disposizioni speciali e transitorie » (artt. 35-48) comprende:

a) norme « speciali » concernenti i dipartimenti clinici (art. 40), gli ospedali di insegnamento (art. 41), l'istituzione della Facoltà di educazione fisica (art. 44); e altre riguardanti la soppressione della « libera docenza » (art. 38), l'abolizione della categoria dei « professori fuori ruolo » (art. 39), il riconoscimento dell'autonomia delle Università libere (art. 46);

b) una norma « transitoria », importantissima, l'art. 37, con la quale s'intende risolvere il problema dell'inquadramento dei docenti in servizio presso le Università alla data di entrata in vigore della legge, nelle nuove qualifiche di professore ordinario e di professore straordinario;

c) altre norme « transitorie » concernenti: le modalità per le prime elezioni degli organi di governo delle Università e del C.N.U. (art. 35), le modalità per la costituzione dei Dipartimenti (art. 36), ecc.

Il titolo VI: « Disposizioni finanziarie » (artt. 49-61) concerne gli imponenti stanziamenti previsti per la riforma universitaria.

Il titolo VII: « Disposizioni finali » (artt. 62-63) comprende, in particolare, la norma, contenuta nell'art. 62, che delega il Governo a riunire in testo unico, entro due anni, tutte le norme di legge sull'istruzione superiore.

ASPETTI POSITIVI DEL PROGETTO GOVERNATIVO

1. Il disegno di legge presentato al Parlamento dal ministro Ferrari-Agradi è stato da molte parti giudicato in termini assolutamente negativi.

Si è detto che si tratta di un « caratteristico prodotto dell'improvvisazione legislativa propria della classe politica italiana, la quale sciupa

decenni non impegnandosi a studiare seriamente i problemi, e poi li risolve in pochi mesi, come può ». Si è affermato, da sinistra, che nel progetto del Governo è evidente « il tentativo di riassorbire entro schemi riformistici settoriali e corporativi le contraddizioni che sono maturate nel mondo della scuola e nel rapporto tra scuola e società, e, contemporaneamente, di isolare e colpire le avanguardie studentesche ». Da destra si è fatta della pesante ironia sugli « esperti » che hanno collaborato coi ministri Sullo e Ferrari-Agradi, e si è osservato, con sufficienza, che si è in presenza di « un progetto di riforma dell'istruzione superiore elaborato in un ambiente in cui l'istruzione superiore non abbondava ». Si è sostenuto inoltre che una eventuale approvazione del disegno di legge in questione da parte delle due Camere sarebbe un ulteriore passo verso una trasformazione di fatto della nostra Università in una scuola professionale superiore.

Ogni osservatore passionato che, conoscendo i reali problemi dell'Università italiana, abbia seguito le vicende di questi ultimi anni e abbia studiato con attenzione diligente la proposta governativa, non può se non respingere questi giudizi e queste valutazioni globali, che denunciano chiaramente o il partito preso o almeno una notevole superficialità.

La nostra non vuole essere una difesa d'ufficio del d.d.l. Ferrari-Agradi. Sono certamente molti i difetti e le insufficienze che ritroviamo nel documento. Non va, tra l'altro, dimenticato che i suoi estensori per alcune materie hanno dovuto « inventare » delle soluzioni. D'altra parte, però, nella stessa relazione mentre viene sottolineata la « duttilità » delle strutture in esso prefigurate, si dice a chiare lettere che tale duttilità « è testimonianza della sua capacità di recepire apporti fecondi », e viene spiegato che « se c'è un insegnamento vitale che la scienza dà al politico, questo è che non solo i contenuti, ma anche i metodi, che rendono possibile l'elaborazione dei contenuti, obbediscono alla legge del rinnovamento ininterrotto ».

E' da auspicare che la discussione parlamentare, con il contributo costruttivo di tutte le parti politiche e avendo ben presenti le osservazioni e i suggerimenti degli studiosi e dei rappresentanti delle diverse componenti accademiche (29), riesca a correggere e a migliorare il progetto, magari decidendo per alcune materie di lasciare un margine molto più ampio alla « sperimentazione », nel

(29) Ai componenti della Commissione « Istruzione pubblica e belle arti » del Senato sono stati inviati i seguenti documenti « significativi » sulla riforma: « relazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul disegno di legge n. 612; relazione della Conferenza dei rettori al ministro Sullo; relazione della Conferenza dei rettori al ministro in carica; lettera aperta di 600 professori ordinari; parere della Accademia dei Lincei; relazione del presidente dell'ANPUR; proposte dell'ANDU sul « docente unico »; proposte dell'ANPUI di Messina; proposte dell'ANDUS di Bologna; appunti programmatici dell'Associazione fiorentina docenti universitari; proposte della Confederazione dei tecnici laureati; appunti del prof. Steve sull'Università italiana » (cfr. ATTI SEN. REP., V Legislatura, Resoc. sommario sed. Commissione VI del 23 maggio 1969, p. 26).

senso già da noi prospettato in altra occasione (30) e nello spirito del d.d.l. Gronchi sopra ricordato (31).

Siamo, a ogni modo, dell'opinione che era necessario e urgente che il potere politico prendesse una decisione. La documentazione in possesso del Governo e del Parlamento era ormai addirittura sovrabbondante: la complessa materia era stata esaminata e discussa sotto tutti gli aspetti, in tutte le sedi possibili e a tutti i livelli (32), mentre proposte di ogni genere erano state avanzate dalle categorie interessate e dai diversi gruppi partitici. Le tensioni esistenti in seno al mondo universitario erano giunte ormai ai limiti di rottura.

Si doveva quindi tentare senza ulteriori rinvii di operare una sintesi « politica », la quale tenesse conto delle rivendicazioni di tutte le parti in causa, ma soprattutto rispondesse nel modo migliore alle legittime attese dei settori più aperti del mondo culturale italiano.

Nessun raggruppamento particolare di studiosi appartenenti al mondo universitario e, probabilmente, neppure una specie di « costituente » che avesse raccolto i rappresentanti dei docenti e degli studenti di tutte le nostre Università, apparivano nei mesi scorsi in grado di operare tale sintesi. Il gioco degli interessi contrapposti rendeva praticamente impossibile di trovare, su un piano diverso da quello politico, delle soluzioni che fossero accettabili da tutti. Soltanto degli « esperti » appartenenti a partiti di diverso orientamento ideologico, ma legati tra loro da una visione comune della realtà sociale italiana e delle sue esigenze, erano capaci, a nostro avviso, di andare oltre una visione particolaristica dei problemi e di proporre uno schema di riforma dell'Università che fosse sostanzialmente valido.

(30) Cfr. *supra*, pp. 501 s.

(31) La Commissione senatoriale sta attualmente esaminando in sede referente, insieme con il d.d.l. governativo, 1 d.d.l.: n. 30 e n. 394, d'iniziativa rispettivamente dei senatori del M.S.I. e del P.L.I., sopra ricordati; n. 408 d'iniziativa dei senatori GRONCHI ed altri; e nn. 229, d'iniziativa dei senatori BALDINI e DE ZAN: « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », 236, d'iniziativa del sen. FORMICA: « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », e 81, d'iniziativa dei senatori ROMANO e altri: « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola ».

Il sen. BERTOLA (D.C.), nella sua relazione introduttiva, ha osservato che, a suo giudizio, il d.d.l. Gronchi (cfr. *supra*, p. 503) può costituire « un utile strumento, per così dire alternativo, rispetto alle proposte circa le strutture universitarie prospettate nel disegno di legge governativo » (cfr. *ATTI SEN. REP.*, V Legislatura, *Resoc. sommario sed. Commissione VI del 30 maggio 1969*, p. 21).

(32) Ricordiamo qui, a titolo d'esempio, l'importante raccolta *Studi sull'Università italiana* (I. *La popolazione universitaria*; II. *Le facoltà umanistiche*; III. *Le facoltà scientifiche*; IV. *Finanziamento e spese dell'Università*; V. *Una politica per l'Università*), 5 voll. ed. a cura del Comitato di studio dei problemi dell'Università italiana, Bologna 1960-1967.

2. Il progetto elaborato dai ministri Sullo e Ferrari-Aggradi e dagli « esperti » dei tre partiti della coalizione di centro-sinistra, che ora viene esaminato dal Parlamento, **contiene certamente delle scelte di fondo positive**. Vogliamo, con brevi cenni, mettere in evidenza queste scelte, anche per aiutare il lettore a comprendere la reale portata della riforma proposta dal Governo, al di là delle deficienze che nell'uno o nell'altro punto del progetto ci è dato di riscontrare.

A) Il d.d.l. Ferrari-Aggradi si apre con il **riconoscimento della natura comunitaria delle istituzioni universitarie**. Il secondo comma dell'art. 1 dice: « Le Università costituiscono comunità di docenti e di studenti, fornite di personalità giuridica ».

L'importanza di questa affermazione appare dalle conseguenze che se ne fanno derivare. Nel terzo comma, in realtà, si aggiunge: « Esse [le Università] hanno **autonomia organizzativa e amministrativa** nei limiti stabiliti dalla presente legge ».

A nostro avviso, siamo in presenza di un felice tentativo di attuazione della norma contenuta nel sesto comma dell'art. 33 della Costituzione italiana del 1947, secondo la quale « *le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato* ».

Il nostro legislatore costituente sembra aver voluto restituire alle Università quel carattere di « *corporazioni autonome* » che ebbero nel Medio Evo e che vennero a perdere con lo sviluppo dello Stato moderno nazionale e poi, definitivamente, con la Rivoluzione francese (33). L'« *autonomia* » che viene riconosciuta nella Carta costituzionale alla comunità universitaria formata dai docenti e dagli studenti non è assoluta, in quanto essa — come del resto ogni « *autonomia* » riconosciuta nella Costituzione — trova dei « *limiti* » nelle « *leggi dello Stato* »: è chiaro, a ogni modo, che tale « *autonomia* » per la comunità universitaria significa certamente capacità di darsi, entro quei limiti, un ordinamento, e sostanziale indipendenza dal potere esecutivo.

Il disegno di legge che stiamo esaminando, con le disposizioni contenute negli artt. 7, 10 e 15 del titolo I e nel titolo IV, intende indicare le **strutture democratiche** con cui devono a tutti i livelli reggersi sia le singole comunità universitarie sia la grande comunità formata da tutte le Università esistenti in seno alla nostra comunità statale (che sono strettamente legate tra loro dal comune fine dell'elaborazione e trasmissione critica della scienza e della cultura) (34).

(33) Su queste vicende dell'Università, v. anche per le molte indicazioni bibliografiche, P. CATALANO, *Per l'aggiornamento delle Università italiane*, cit., pp. 4 ss.

(34) Non va dimenticato che la dichiarazione contenuta nell'art. 11 Cost., secondo cui « *l'Italia è una repubblica democratica* », non ha valore meramente dichiarativo e riconoscitivo, ma ha « *significato sostanziale* » (cfr., anche per l'esegesi della dichiarazione, C. ESPOSITO, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova 1954, pp. 6 ss.), e significa in particolare che il « *principio democratico* » è posto dalla Costituzione anche alla base dell'organizzazione di tutti gli enti di carattere pubblico esistenti all'interno dell'ordinamento.

Viene soprattutto affermato ripetutamente il principio della « **partecipazione** » degli studenti al governo della comunità universitaria. Ad evitare l'« **integrazione** » degli studenti nella corporazione dei docenti, nell'art. 30 viene previsto che gli studenti stessi abbiano il **diritto di « riunirsi in assemblea »** e abbiano altresì il potere di revocare i loro rappresentanti negli « **organi deliberativi** » dell'Università. Allo stesso scopo può molto aiutare anche la norma contenuta nel nono comma dell'art. 16, che dice: « Le sedute degli organi deliberativi dell'Università sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a persone ». (Non va dimenticato che una presenza non « **integrata** » degli studenti negli organi che governeranno la comunità universitaria è da ritenersi essenziale, soprattutto se si vuole che la comunità stessa sia, come deve essere, una forza sociale capace di incidere profondamente nella vita politica ed economica del nostro Paese) (35).

Nel d.d.l. Ferrari-Agradi non appaiono, a nostro avviso, in armonia con il principio dell'autonomia, affermato nell'art. 1:

a) la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 31, che dice: « *Il Consiglio nazionale universitario presenta annualmente la propria relazione al Governo, che ne cura la comunicazione al Parlamento* »; e quella contenuta nel sesto comma dell'art. 32, secondo cui « *il Consiglio nazionale universitario è presieduto dal ministro della P.I., ed elegge nel suo seno il Vice-Presidente* »;

b) il fatto che anche per materie che dovrebbero certamente essere di spettanza del C.N.U., in quanto concernono l'ordinamento interno delle Università, il potere decisionale viene in parecchi casi attribuito al ministro della P.I., il quale talvolta (si vedano, per esempio, gli artt. 6, c. 5; 19, c. 3; 44, c. 4) può addirittura « **disporre** » senza il previo « **parere conforme** » del Consiglio stesso.

B) Nel primo comma dell'art. 1 si dice che **le comunità universitarie hanno una duplice funzione**: a) quella, primaria, di « **e-laborare e trasmettere criticamente la cultura superiore** » e di « **promuovere il progresso della scienza attraverso la ricerca** »; b) quella di « **fornire l'istruzione necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni** ».

Gli estensori del progetto di riforma hanno verosimilmente pensato all'articolazione delle Università in « **dipartimenti** » e in « **facoltà** » e « **corsi di laurea** », tenendo presente la duplice funzione delle Università stesse. Ai « **dipartimenti** » sembra intendano demandare prevalentemente **la funzione della « ricerca »** (l'art. 6, c. 1, dice: « Il Dipartimento è la struttura universitaria cui spetta organizzare le ricerche e gli insegnamenti aventi per oggetto un gruppo di discipline caratterizzate da finalità e da esigenze scientifiche comuni [omissis]; alle « **facoltà** » e ai « **corsi di laurea** » **la funzione della « preparazione professionale »** (l'art. 9, al c. 1 dice: « La facoltà è l'organismo universitario che ha il compito di ordinare gli studi per il conseguimento delle lauree [omissis] »; e al

(35) Cfr. *supra*, p. 502.

c. 5: « Il Consiglio di corso di laurea propone alla Facoltà i piani di studio ed approva quelli autonomamente formulati dagli studenti [omissis] »).

L'afflusso sempre crescente all'Università di studenti che si preoccupano unicamente di ottenere un titolo di studio che li abiliti ed esercitare un determinato ufficio o una determinata libera professione, è inevitabile che porti a un abbassamento del livello generale degli studi nelle facoltà tradizionali. Si direbbe che i partiti politici promotori della riforma, tenuto conto di ciò, vogliono: a) invece che creare un « diploma intermedio » tra il diploma di scuola media superiore e la laurea, dare **alla laurea stessa** (analogamente a quanto avviene in altri Paesi per la « Licence » o il « Master ») **il valore di « diploma intermedio »** (prospettandosi fin d'ora l'eventualità di una riduzione a quattro anni della durata della scuola media superiore), e considerare come **titolo veramente conclusivo degli studi universitari il « dottorato di ricerca »** da conseguirsi nel dipartimento; b) concentrare l'attività della ricerca scientifica nel dipartimento stesso.

Se in questo senso va intesa la soluzione proposta dai « politici » al Parlamento, va detto che al valore certamente positivo della soluzione stessa non corrisponde nel disegno di legge un sistema di norme pienamente soddisfacente per quanto concerne la organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti e delle facoltà.

E' importante, perchè la riforma possa conseguire gli scopi che si propone, che il legislatore, ad esempio:

a) definisca con maggior precisione la **struttura del « dipartimento »**, in particolare determinando più rigorosamente i criteri di ordine quantitativo (il dipartimento dovrebbe comprendere corsi per non meno di otto discipline) e qualitativo (36) con cui le diverse discipline dovrebbero collegarsi a formare il dipartimento stesso; poichè, d'altra parte, **la ricerca scientifica richiede l'interdisciplinarietà**, preveda dei **collegamenti interdipartimentali** che impediscano ai dipartimenti di divenire delle « corporazioni chiuse », con maggiori difetti di quelli che oggi si rimproverano alle facoltà; infine, sempre in funzione della ricerca scientifica, attribuisca ai raggruppamenti che potranno nascere da tali collegamenti (37),

(36) E' certamente opportuno stabilire, come si fa nel terzo comma dell'art. 6, che « non può essere costituito più di un Dipartimento per uno stesso gruppo di discipline »; sembra però anche necessario impedire che docenti di una stessa disciplina pretendano di creare, in dipartimenti diversi, distinti centri di ricerca, con le attrezzature e il personale relativi, magari scegliendo il dipartimento di cui entrare a far parte, in base a preferenze personali o partitiche.

(37) I dipartimenti potrebbero venire raggruppati, ad esempio, in cinque « Grandi Facoltà »: « scienze umane e sociali »; « lettere e filosofia »; « scienze matematiche, fisiche e naturali »; « scienze mediche »; « politecnico ». Un'analoga articolazione dell'Università in cinque facoltà di ampie dimensioni era già stata suggerita da alcuni deputati comunisti nell'art. 83 della proposta di legge n. 2650, da loro presentata nella quarta legislatura (cfr. *supra*, p. 500, nota 17).

alcune competenze, da studiarsi, in materia di elezioni delle commissioni di concorso e in materia di chiamate dei docenti di ruolo, in modo da controbilanciare la tendenza a una eccessiva frantumazione specialistica del sapere, a cui potrebbe essere portata l'organizzazione di tipo dipartimentale (38).

b) stabilisca un **più razionale e abbondante finanziamento della « ricerca scientifica » nelle Università**; e coordini l'attività degli studiosi che operano nei dipartimenti universitari con quella promossa dal Consiglio nazionale delle ricerche o dai privati, prospettando eventualmente, a tale scopo, anche la creazione di un Ministero « dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica » (che dovrebbe essere distinto da un Ministero « dell'educazione », il quale si occuperebbe esclusivamente dei problemi della scuola materna e dell'istruzione primaria e secondaria);

c) preveda che i « **piani di studio** » nelle facoltà e nei corsi di laurea possano essere **molto elastici**, per cui allo studente, almeno nel secondo biennio, venga espressamente consentito di scegliere, ovviamente con l'approvazione del Consiglio di corso di laurea, qualsiasi insegnamento utile per la sua formazione che sia offerto dai diversi dipartimenti esistenti nel suo Ateneo;

d) non limiti l'attività di studio del laureato in ordine al conseguimento del « **dottorato di ricerca** » ai corsi e ai seminari che si svolgono nel suo dipartimento, ma consenta al laureato stesso che ha ricevuto una preparazione di fondo mediante lo studio di un gruppo organico di materie, di prendere una qualificazione subsidiaria anche in un settore organico di una scienza limitrofa il cui insegnamento sia impartito in altri dipartimenti.

e) detti delle norme che dirigano lo sforzo finanziario dello Stato, degli enti locali e dei privati verso la costituzione di Università che siano vaste unità per la ricerca scientifica, fissando il **numero minimo delle facoltà o dei raggruppamenti interdipartimentali** necessario per dar vita a un Ateneo, e affermando il principio dell'**unità della sede** (si tratta, in concreto, di eliminare gli ostacoli topografici, edilizi e in materia di attrezzature, che si oppongono allo sviluppo della ricerca interdisciplinare).

Luigi Rosa

(38) Osserva R. DAHRENDORF (*Chiusura e apertura dell'Università tedesca*, in *L'Università in trasformazione*, Milano 1964, pp. 214-216) che oggi « le facoltà, grazie al numero delle loro discipline, assolvono anche il compito di garantire i legami di controllo e contributo reciproco tra le discipline »; e che sostituendo puramente e semplicemente alle facoltà le « *Abteilungen* », queste, « come facoltà più piccole, assumerebbero probabilmente la funzione delle facoltà con tutti i loro lati negativi ».